



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

**SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI**

DETERMINAZIONE

Determ. n. 719 del 31/07/2019

Oggetto: ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA N. 3812 DEL 02.02.2019.

IL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti in particolare l'art. 107 e l'art. 183;

Visti i decreti sindacali n. 69 del 1.12.2017 di nomina del Segretario Generale e n. 33 del 31.05.2019, di conferimento della posizione organizzativa del Settore Servizi Generali al Segretario Generale;

Premesso:

- che in data 2.3.2019 perveniva al protocollo nota con la quale al Sig.ra Imperiali Ornella rilevava l'occupazione del loculo n. 23 al Cimitero di Abbiate a lei concesso con atto n. 2999 del 15.12.1992 per una durata di 40 anni e pertanto con scadenza in data 6.12.2032, richiedendo pertanto la traslazione della salma tumulata;
- che in data 17.4.2019 l'Assessore Accordino rispondeva facendo presente che erano in corso le verifiche e che il Comune si sarebbe fatto carico di eventuali traslazioni;
- che in data 26.4.2019 la Sig.ra Imperiali ribadiva la validità della propria concessione che in ogni caso non era stata revocata e richiedeva la traslazione della salma tumulata per errore;

- che in data 23.5.2019 l'avvocato della Sig.ra Imperiali inviava raccomandata sia al Comune di Tradate che alla Sig.ra Colombo Anna Maria per la traslazione della salma del marito per errore tumulato nel loculo n. 23 in concessione della Sig.ra Imperiali, avviando in caso contrario un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c;
- che in data 6.06.2019 Prot. 12192 l'Avv. Florio per conto della Sig.ra Colombo comunicava che era stato fatto un atto di concessione e l'occupazione non era avvenuta "sine titulo" e non ravvisava la motivazione per una procedura d'urgenza;
- che in data 14.6.2019 prot. 12928 l'Assessore ai Servizi Sociali Franco Accordino inviava all'Avv. Picco legale della Sig.ra Imperiali proposta ufficiale da parte dell'Amministrazione per una nuova concessione per 2 loculi, stante che il loculo occupato per errore in data 6.12.2032 sarà comunque scaduto, in modo da trovare una soluzione soddisfacente a tutte la parti;
- che in data 18.6.2019 l'avv. Picco non accettava la proposta e intimava di procedere con urgenza alla restituzione del loculo alla Sig.ra Imperiali;
- che in data 24.6.2019 l'Assessore ai Servizi Sociali Franco Accordino inviava alla Sig.ra Colombo Anna Maria comunicazione con documentazione fotografica per loculo alternativo per lo spostamento della salma del marito che sarebbe stato fatto a carico del Comune;
- in data 25.6.2019 il Sindaco Dott. Bascialla inviava comunicazione ad entrambi gli Avvocati, Avv. Florio e Avv. Picco per programmare il trasferimento in data 28 giugno nel loculo disponibile già inviato e del tutto analogo a quello già assegnato;
- in data 26.5.2019 l'avv. Florio inviava comunicazione chiedendo di avere almeno 10 giorni per valutare con la sua assistita la traslazione in altra collocazione;
- a seguito di solleciti telefonici in data 5.7.2019 l'Avv. Florio diffida il Comune dall'effettuare la traslazione, richiedendo ulteriore tempo escludendo il loculo alternativo offerto (senza peraltro alcuna motivazione) in quanto l'unica soluzione alternativa per la sua assistita è una piccola cappella di famiglia;
- in data 8.7.2019 l'Avv. Picco sollecita il trasferimento della salma entro e non oltre il 10.7.2019, non riguardando le scelte della Sig.ra Colombo la sua assistita;
- in data 10.7.2019 il Sindaco chiede un incontro con tutte le parti;
- in data 11.7.2019 l'Avv. Picco conferma che la sua assistita non intende partecipare ad alcun incontro e sollecita l'immediato trasferimento della salma anche in loculo provvisorio in attesa di altre decisioni, dichiarando che verrà presentato ricorso d'urgenza in data 15 luglio;

Visto l'avvio di procedimento prot. 15400 del 12.7.2019, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. per l'annullamento in via di autotutela della Concessione di sepoltura privata n. 3812 del 02.02.2019 intestata a Colombo Anna Maria, nel quale si evidenziava:

- 1) che l'Amministrazione era disponibile a tener conto delle richieste della Sig.ra Colombo conciliandole con gli interessi della controparte;
- 2) che a fronte del tempo già intercorso si riteneva di procedere alla traslazione della salma nel loculo già comunicato, anche solo in via provvisoria, in attesa di decisioni in merito;
- 3) che era possibile prendere visione degli atti e presentare memorie scritte, documenti

e osservazioni entro il termine di 15 giorni o chiedere di essere uditi in contraddittorio entro il medesimo termine.

Preso atto che non è stato chiesto alcun incontro e in data 27.7.2019 (PEC trasmessa il 26.7.2019 alle ore 22,16) è pervenuta una memoria da parte dell'Avv. Florio;

Vista la memoria e ritenuto necessario evidenziare quanto segue:

- l'annullamento è motivato dal fatto che si è verificato che il loculo occupato dal Sig. Galmarini era già stato concesso alla Sig.ra Imperiali Ornella con atto del 15.12.1992 n. 2999 e per mero errore è stato poi successivamente assegnato in concessione per la sepoltura del Sig. Galmarini (Sentenza del Consiglio di Stato del 12/03/2018 n. 1554/2018);
- si precisa che la concessione è stata firmata in data 2 febbraio 2019 a seguito della tumultazione già avvenuta in data 3.12.2018, data in cui era assente la dipendente che gestiva il programma cimiteriale dal quale non risultava la concessione già rilasciata alla Sig.ra Imperiali e per questo si è verificato tale errore;
- con il presente annullamento non si entra nel merito di altre richieste che esulano dal presente atto e che potranno essere valutate in altra sede;

Ritenuto che sussiste interesse pubblico concreto ad attuale all'annullamento della procedura per garantire la corretta gestione del servizio;

Vista altresì la Sentenza del Consiglio di Stato del 12/03/2018 n. 1554/2018 REG.PROV.COLL. N. 04528/2015 REG.RIC. che si riporta: *“La seconda concessione riguardante gli stessi loculi nn. 56 e 57 concessi dal Comune di Montepulciano all'appellante non potevano essere oggetto di nuova concessione ai controinteressati al di fuori delle condizioni che ammettono la revoca della concessione primitiva, condizioni nel caso di specie del tutto assenti; di conseguenza ambedue i loculi spettano al ... ed il fatto della sopravvenuta tumultazione di non può essere fatto estintivo della concessione in favore dell'appellante che ne deve riacquisire la disponibilità.”*

Visto l'art. 21 nonies della L. 07.08.1990, n. 241

Acquisito ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, vista l'istruttoria effettuata in merito al presente atto, il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Cimiteriali Geom. Cristina Speroni e del sottoscritto Responsabile del Servizio Legale Dott.ssa Marina Bellegotti attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINA

di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, in via di autotutela per illegittimità la concessione di sepoltura privata n. 3812 del 02.02.2019 intestata a Colombo Anna Maria.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Lombardia Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero dalla data di effettiva e piena conoscenza.

SOTTOSCRITTO DAL
SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
Dott.ssa Marina Bellegotti
(con firma digitale)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(BELLEGOTTI MARINA)
con firma digitale**